

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCHEGGIO CUSTODITO A PAGAMENTO IN VIA VOLTURNO - ROCCASECCA

***PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL “ PARCHEGGIO CUSTODITO A
PAGAMENTO IN VIA VOLTURNO A ROCCASECCA”.***

C.I.G.: B49444AF8E

Procedura aperta ai sensi degli articoli 71 e 176 ss. del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa 108 comma 1 e 185 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

ART. 1 DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato speciale d'appalto e in tutti i documenti espressamente richiamati, si intendono per:

- a) **“Concedente”**: il Comune di Roccasecca, titolare del parcheggio;
- b) **“Concessionario”**: l'affidatario della gestione del Parcheggio individuato con la procedura aperta ad evidenza pubblica;
- c) **“Concessione”**: il contratto e il rapporto oggetto della procedura di gara;
- d) **“Servizio”**: il servizio di gestione del Parcheggio;
- e) **“Capitolato”**, il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) **“Parti”**: il concedente e il concessionario;

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di gestione del Parcheggio in Via Volturmo a Roccasecca
2. Il concedente resta il titolare del Parcheggio
3. Il servizio sarà espletato dal concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto stabilito dal presente capitolato e atti allegati, dall'offerta presentata in sede di gara, dal contratto di concessione.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto di concessione costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento delle seguenti attività:

a. la gestione degli stalli di sosta ricadenti nell' area destinata alla sosta e custodia dei veicoli e subordinata a pagamento secondo le seguenti modalità e tariffe:

- l'attivazione del servizio a pagamento di sosta custodito, dovrà essere garantito dalle ore 5.00 alle ore 22.30 di ogni giorno, dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, anche infrasettimanali;
- la concessione avrà durata di cinque anni con decorrenza dalla data dell'affidamento. Ai sensi dell'art. 120 c. 11 del D. Lgs. 36/2023, allo scadere della concessione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, il soggetto affidatario dovrà garantire, su richiesta dell'Amministrazione, la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni della concessione in scadenza, fino all'inizio del servizio da parte del nuovo affidatario e comunque non oltre i 12 mesi dalla scadenza;
- l'ammontare delle tariffe per il parcheggio a pagamento, devono avere il costo massimo di € 1,00 per le soste fino ad 1 ora e in € 2,50 per le soste per l'intera giornata, costo massimo per abbonamento mensile pari ad € 30,00;
- Luogo di esecuzione: parcheggio di via Volturmo con numero di stalli contrassegnati pari a n. 300

- il concessionario dovrà riconoscere al Comune di Roccasecca:

a) canone concessorio fisso annuo

b) canone concessorio variabile annuo percentuale

Resta inteso l'obbligo del concessionario di consentire in ogni momento la verifica delle scritture contabili da parte del Comune di Roccasecca;

- le aree destinate a parcheggi a pagamento potranno essere utilizzate gratuitamente dai veicoli con targa delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, dagli automezzi di soccorso, quali ambulanze e dagli automezzi di proprietà comunale riportanti la scritta "Comune di Roccasecca");

b. l'organizzazione di un sistema preposto alla gestione dei procedimenti connessi al servizio di rilascio di ticket e/o abbonamenti;

c. l'attività di controllo del servizio effettuata tramite personale dipendente del concessionario, in conformità della normativa vigente;

d. l'obbligo di manutenzione ordinaria e pulizia quotidiana dell'area destinata a parcheggio custodito, nonché l'installazione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale nelle aree medesime. Detta segnaletica alla scadenza del contratto resterà di proprietà del Comune, senza diritto del concessionario ad indennizzo di sorta;

e. obbligo di stipula di polizza di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni arrecati a persone e/o a persone e/o furti agli stessi lasciati in custodia al concessionario medesimo nelle aree concesse, esonerando il Comune di Roccasecca da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

ART. 4 – SEDE DEL SERVIZIO

La sede del servizio è il Parcheggio in Via Volturmo adiacente alla Stazione ferroviaria di Roccasecca Scalo.

ART. 5 – VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il valore della concessione è determinato, ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, in complessivi € 350.000,00 (Euro Trecentocinquantamila/00). Tale importo è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice, quale corrispettivo del servizio oggetto della concessione sulla base dei dati presunti ad oggi stimabili. Tale importo è stato calcolato sulla base di dati storici rapportati al numero di posteggi attuali, pari a circa 300 (Vedi relazione R.U.P.).

2. I costi della sicurezza, valutate le caratteristiche, le modalità del servizio e l'assenza di interferenze, sono pari a € 0,00 (zero).

ART. 6 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E ALLOCAZIONE DEI RISCHI

1. Il Piano Economico Finanziario configura l'equilibrio economico-finanziario della concessione sulla base di un sistema che non prevede alcun contributo pubblico, né diretto né indiretto, da parte del Comune di Roccasecca al concessionario.

2. Ai sensi dell'art. 177 D.Lgs. n. 36/2023 l'aggiudicazione della concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.

ART. 7 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da:

a) un canone concessorio fisso annuo pari ad € 5.000,00 (Cinquemila/00), da versarsi a cadenza annuale, oltre I.V.A. da corrispondere entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento.

L'importo del canone concessorio costituisce base di gara e pertanto è soggetto ad offerta. Il canone concessorio sarà aggiornato ogni anno, dopo 2 (due) anni dall'inizio effettivo del servizio, in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT (FOI).

b) canone concessorio variabile annuo percentuale il cui valore sarà determinato in fase di gara in quanto tale voce costituisce base di gara ed è soggetta ad offerta con eventuali rialzi minimi dello 0,50% o multipli sino al 5% del complessivo fatturato registrato nell'anno di riferimento. Tale canone dovrà essere versato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La concessione verrà aggiudicata mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, valutata sulla base di parametri di natura tecnica ed economica di cui all'Allegato n. 2.

ART. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione in oggetto ha la durata di anni 5 (cinque) a far data dalla sottoscrizione del contratto. Alla conclusione della concessione potrà essere previsto il rinnovo del contratto per ulteriori tre anni. Tale facoltà deve essere esercitata dal Comune entro il termine di sei mesi dalla scadenza del contratto di gestione.

2. È espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza.

3. Allo scadere della concessione il concessionario non avrà alcun diritto alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio né al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo, nemmeno a titolo di indennità di avviamento e per le migliori apportate.

4. In caso di cessazione anticipata del contratto di servizio per qualunque causa, al fine di evitare interruzioni nella conduzione del servizio, il concessionario dovrà garantire, su richiesta del concedente, la prosecuzione del servizio, fino al subentro del nuovo affidatario individuato dal concedente, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi *standards*, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

ART. 10 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario si obbliga a:

a) svolgere il servizio oggetto di concessione nel rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del Pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/01/1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della normativa vigente;

b) svolgere il servizio oggetto di concessione con la massima diligenza, professionalità e correttezza, nel rispetto del codice etico/deontologico e delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nel disciplinare di gara, nell'offerta presentata in sede di gara, nel contratto di Concessione;

c) garantire, per giorni 7 (sette) a settimana;

d) corrispondere alle scadenze previste nel presente capitolato il canone di concessione del servizio;

e) munirsi, a propria cura e spese, dei titoli autorizzativi necessari per lo svolgimento del servizio;

f) comunicare il nominativo del referente del servizio che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio in oggetto e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità

di espletamento, in particolare sarà tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili; dovrà, altresì, mantenere un contegno decoroso, riservato, corretto e disponibile, in particolare nei riguardi dell'utenza;

g) fornire al Comune indicazione degli interventi che intende realizzare ai fini del miglioramento della qualità del servizio;

k) trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sintetica sull'andamento della gestione del Parcheggio evidenziando eventuali problematiche;

3. Restano a completo ed esclusivo carico del concessionario:

a) tutte le spese e gli oneri connessi alla gestione e funzionamento del servizio e all'uso dei locali (consumi di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento, manutenzione ordinaria, pulizia dei locali, asporto rifiuti ecc.);

b) le spese per la stipulazione di idonee polizze assicurative relative al servizio;

c) tutte le eventuali imposte, tasse, tariffe connesse alla concessione.

ART. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCEDENTE

1. Il concedente, ai fini dell'adempimento da parte del concessionario degli obblighi indicati nel presente capitolato, si impegna a:

a) favorire l'attività attraverso il puntuale e tempestivo adempimento delle pratiche amministrative di propria competenza nonché quelle necessarie per la gestione del servizio affidato al concessionario;

b) cooperare per agevolare l'espletamento del servizio affidato al concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti;

c) mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal successivo art. 16.

ART. 12 – PERSONALE

1. Il Concedente rimane estraneo a qualsiasi rapporto fra il concessionario e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Concedente.

2. Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, è previsto l'obbligo di utilizzare ***in via prioritaria*** i lavoratori del precedente appalto, alle medesime condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti di anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.

ART. 13 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario si obbliga a offrire i propri servizi in modo regolare e continuativo, rispettando il sistema dei turni e degli orari di apertura previsti. L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del servizio;

2. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente;

3. Il concessionario è comunque tenuto a adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio ovvero a farvi fronte con il minor disagio possibile per la collettività.

4. Il concessionario è obbligato a mantenere indenne il concedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO, ASSICURAZIONI E CAUZIONI

A) Responsabilità

1. Il concessionario è l'unico responsabile della gestione del servizio concessi in uso, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

2. In particolare, il concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto di servizio, a tenere manlevato e indenne il concedente da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara, nel contratto di servizio e negli atti ad essi allegati, e, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al concedente.

3. Il concessionario libera, pertanto, il concedente da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla gestione del servizio, dall'uso dei locali ricevuti in concessione e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

4. La sorveglianza ed i controlli da parte del concedente non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione.

B) Polizze assicurative durante la concessione

1. Il concessionario si impegna a stipulare, fino alla data di scadenza della concessione, idonee polizze assicurative in relazione alle attività oggetto della concessione ed in particolare:

- per i danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa, comprensiva della responsabilità professionale, con un massimale RCT – RCO di € 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) per l'intera durata del contratto. Tale polizza dovrà necessariamente comprendere tutte le attività istituzionali svolte dal concessionario, comprese quelle complementari ed accessorie e, in particolare, dovrà ricomprendere gli eventuali danni derivanti da ogni attività inerente al servizio, così come da vigente normativa.

La polizza dovrà inoltre ricomprendere le seguenti condizioni particolari:

- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni da incendio;
- danni da interruzione e/o sospensione di attività di terzi;
- danni patrimoniali conseguenti all'errato trattamento di dati personali.

2. Si precisa, inoltre, che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione. Lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla compagnia di assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc.

3. Le suddette polizze, regolarmente quietanzate, dovranno essere consegnate in copia al concedente prima della sottoscrizione del contratto di servizio. In seguito, le polizze dovranno essere esibite annualmente al concedente, regolarmente quietanzate, in segno d'attestazione di vigenza.

4. Qualora i contratti di assicurazione stipulati fossero di durata inferiore a quella del contratto di concessione, ad ogni scadenza il concessionario dovrà provvedere al rinnovo e al deposito presso il Concedente dei nuovi contratti regolarmente quietanzati.

5. È fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento del maggior danno.

C) Cauzione provvisoria.

1. L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

D) Cauzione definitiva.

1. A garanzia delle obbligazioni previste nel contratto di concessione del servizio, il concessionario dovrà costituire alla firma del contratto stesso una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 4 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
2. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall'aggiudicazione.
3. Nel caso di inadempienze contrattuali il concedente avrà diritto di avvalersi della cauzione definitiva, e il concessionario dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà fissato qualora il concedente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
4. La cauzione resterà vincolata a favore del concedente fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico del concessionario.

ART. 16 - CONTROLLO E VERIFICHE DEL CONCEDENTE

1. La vigilanza sul corretto espletamento del servizio da parte del concessionario compete al concedente per tutto il periodo di concessione.
2. Il concedente potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante personale della polizia locale competente, visite ed ispezioni e controlli nei luoghi in concessione e sull'effettivo e regolare svolgimento del servizio.
3. Il concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. Le visite e le ispezioni non dovranno comportare interruzione, disturbo o pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.
4. L'esito della visita e dell'ispezione sarà riportato in apposito verbale di verifica che sarà sottoscritto dalle parti.

ART. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. Il concessionario dovrà fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008.
2. A seguito dell'aggiudicazione il concessionario dovrà:
 - comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza;
 - redigere e consegnare al concedente il proprio DVR (Documento di valutazione dei rischi specifico) riferito alle attività svolte dal proprio personale in relazione al servizio affidato;
 - provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, ottemperando a tutti gli obblighi e prescrizioni previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, dotando il personale degli indumenti e dei mezzi di protezione idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione ai servizi svolti ed alle operazioni e i materiali utilizzati;
 - rispettare tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.M. 10/3/1998;

- rispettare l'obbligo di dotare la struttura di idonee segnaletiche previste dalla vigente normativa sulla sicurezza.

3. Il concessionario è responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme di legge sopra citate nonché delle cautele e misure antinfortunistiche necessarie durante il servizio.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di concessione sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell'art. 18 del Codice, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

2. La sottoscrizione del contratto avverrà solo all'esito della prova di avvenuto pagamento delle somme previste dall'art. 4, comma 5 del presente Capitolato

2. L'importo del contratto sarà pari al valore della concessione, di cui all'art. 5, (esclusa IVA).

3. Il concessionario è tenuto al pagamento di tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, quali imposta di bollo, di registro (da applicare in misura fissa essendo i corrispettivi assoggettati ad I.V.A.), diritti di rogito, etc., così come previsto dalla normativa vigente in materia. Inoltre, il concessionario è tenuto a rimborsare, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese, previste dall'art. 85 D.Lgs. 36/2023 che l'amministrazione ha sostenuto per la pubblicazione del bando e dell'esito della gara.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

1. Non è ammessa la subconcessione totale del servizio oggetto del presente capitolato. Il concessionario ha facoltà di subconcedere i soli servizi accessori. La subconcessione, oltre ad essere dichiarata in sede di offerta, deve necessariamente essere autorizzata dal concedente prima dell'inizio del servizio. Per tutti i contratti di subconcessione dovranno essere rispettate le norme e le disposizioni previste dall'art. 119 d.lgs. n. 36/2023 nonché le disposizioni di cui alla L. 136/2010.

2. Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

ART. 21 – MODIFICHE SOCIETARIE

1. Non sono ammesse modifiche dell'assetto societario del Concessionario, così come individuato a seguito della procedura di gara, in assenza del preventivo assenso e gradimento da parte dell'ente titolare del PARCHEGGIO.

2. Ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi in assenza della necessaria preventiva autorizzazione del concessionario sarà motivo di risoluzione di cui al successivo art. 22.

ART. 22 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Fatti salvi i casi di cui all'art. 19, il concedente potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., qualora il concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente capitolato, dall'offerta presentata in sede di gara, dal contratto di servizio e dagli atti ad esso allegati.

2. Il concedente dovrà contestare, a mezzo PEC, l'inadempimento al concessionario fissando un termine non inferiore a 15 giorni per eliminare la situazione di inadempimento o per presentare le giustificazioni e le controdeduzioni.

3. Decorso infruttuosamente il termine fissato senza che il concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento ovvero le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee ed esaustive in relazione all'inadempimento, il concedente potrà risolvere il contratto di servizio.

4. Sulla base delle giustificazioni fornite, il concedente potrà, a seguito di valutazione discrezionale, rinunciare ad attivare la risoluzione del contratto e decidere di disporre prescrizioni conformative

e/o sanzionatorie a carico del concessionario o disporre la sola applicazione di penali, da commisurarsi in relazione alla gravità degli inadempimenti riscontrati. In caso contrario, il concedente dichiarerà risolto il contratto.

5. La risoluzione del contratto comporta la revoca dell'affidamento del servizio e, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Concedente del danno subito. Il concedente, a questo scopo, potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

6. Il concessionario, in ogni caso, anche in presenza di risoluzione del contratto, è obbligato ad assicurare la continuità del servizio fino al momento in cui la gestione non sia stata affidata ad altro soggetto.

7. Se, a causa dell'inosservanza delle disposizioni normative che regolamentano il servizio del parcheggio e/o dell'inosservanza delle clausole del contratto, venisse ordinata la sospensione o la cessazione del servizio, il concessionario non avrà comunque il diritto di sospendere o ritardare il pagamento dei canoni.

8. Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il concedente potrà risolvere di diritto il contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

- a) sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della società o cessazione della ditta individuale del concessionario, per qualsiasi causa;
- c) chiusura del parcheggio per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'Ente competente o da questo non autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia;
- d) reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
- e) inosservanza del divieto di cessione o di subconcessione della gestione del servizio;
- f) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;
- g) destinazione dell'area ad uso diverso da quello previsto nel presente capitolato.

ART. 24 – REVOCA, CESSAZIONE E RISOLUZIONE

1. Il concedente potrà procedere alla risoluzione e al recesso dal contratto nei casi e con le modalità specificatamente previste dall'art. 190 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 25 - PENALI

Il Comune di Roccasecca si riserva la facoltà di eseguire, in ogni momento, anche senza preavviso controlli e ispezioni a mezzo di personale a ciò incaricato in merito al rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

Qualora siano accertate inadempienze di uno o più obblighi di cui al presente capitolato da parte del concessionario il Comune potrà applicare, previa contestazione scritta allo stesso, una penale da euro 200,00 ad euro 5000,00 per ciascuna inadempienza, anche tramite prelievo automatico dal deposito cauzionale. L'applicazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione al concessionario, con facoltà per quest'ultimo di presentare controdeduzioni.

Resta in ogni caso salvo il risarcimento del maggior danno e delle spese che il Comune dovesse sostenere per effetto delle inadempienze del concessionario come sopra indicato.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il concedente, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, informa che i dati forniti dal concessionario saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento della gestione del servizio e alla successiva stipula. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roccasecca.

2. Il concessionario, da parte sua, assume l'obbligo di trattare tutti i dati di carattere personale di cui venga in possesso in relazione all'esecuzione del contratto con la massima riservatezza nel rispetto dei principi di cui alla normativa sopra richiamata.

ART. 27 - CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato è competente l'Autorità giudiziaria competente per territorio.
2. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 29 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Dott. Giovanni Rizza, Responsabile del Settore V° - Polizia locale – PEC: comune.roccasecca@legalmail.it
2. Il direttore dell'esecuzione è il Responsabile protempore del Settore V°.

ART. 30- NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia e alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili.
2. L'aggiudicazione della concessione comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente capitolato.

ALLEGATI:

- Allegato 1 – Planimetria del parcheggio con esatta individuazione degli spazi destinati all'area di sosta
- Allegato 2 Relazione